

2 novembre 2012

## INFORMAZIONI FISCALI

### Segnalazione scadenze novembre 2012

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel mese di **novembre**:

**12.11.2012** – **Trasmissione telematica Mod. 730/2012 integrativo**

**15.11.2012** – **Comunicazione delle minusvalenze finanziarie superiori a Euro 50.000**

**30.11.2012** – **II acconto 2012 IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e contributo INPS gestione separata**

**Comunicazione dell'avvenuto versamento contributo AGCM**

**Dichiarazione IMU**

In particolare, si segnala che il 30 novembre scade il termine per il versamento a titolo di **secondo acconto 2012** delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di alcuni contributi sociali per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Per gli altri soggetti, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio. Tali versamenti devono essere effettuati mediante Mod. F24 e sono normalmente calcolati con il c.d. *metodo storico*, sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente, come indicato in allegato.

A seguito dei cambiamenti normativi, introdotti in particolare dal D.L. 138/2011, le società in perdita sistematica e quelle che concedono i beni aziendali in uso ai soci e che calcolano l'acconto con il *metodo storico*, sono tenute a ricalcolare gli acconti 2012 come se le nuove disposizioni fossero in vigore già nello scorso esercizio. In particolare, le società di comodo sono tenute al versamento in acconto della **maggiorazione IRES** con l'aliquota del 10,5% e con uno specifico codice tributo.

Tuttavia, l'art. 4, comma 2, D.L. 69/1989 attribuisce ai contribuenti la facoltà di effettuare i versamenti in acconto con il c.d. *metodo previsionale*, commisurando gli stessi all'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. In tal caso, non è necessario ricalcolare l'acconto con il metodo storico, ma occorre evidentemente tenere conto delle nuove disposizioni in sede di previsione.

In caso di **insufficiente versamento** dell'acconto si applica la **sanzione** nella misura del **30%** del tributo, ridotta allo **0,2%** del tributo **per ogni giorno di ritardo**, se il versamento è effettuato *entro quindici giorni* dalla scadenza, e quindi **entro il 15 dicembre 2012**, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997. Inoltre, la sanzione può essere ulteriormente ridotta in caso di regolarizzazione spontanea ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997 (c.d. *ravvedimento operoso*), versando *il tributo omesso*,

## INFORMAZIONI FISCALI 2.11.2012

gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari al 2,5% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 14.1.2011*) nonché *la sanzione ridotta* come segue:

- versamento *entro trenta giorni* dalla scadenza, e quindi **entro il 30.12.2012**: sanzione ridotta ad un *decimo del minimo* (pari quindi al **3%** del tributo);
- versamento *entro il termine* per la presentazione della *dichiarazione relativa all'anno 2012*: sanzione ridotta ad un *ottavo del minimo* (pari quindi al **3,75%** del tributo).

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Infine, si segnala che il termine di presentazione della **dichiarazione IMU**, già fissato al 30 settembre, è stato prorogato al 30 novembre con D.L. 174/2012 (vedi *Informazioni fiscali 2.10.2012*). Con D.M. 30 ottobre 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, che contengono alcune **differenze rispetto alle bozze** rese disponibili in precedenza (vedi *Informazioni fiscali 20.9.2012*). In allegato sono sinteticamente illustrati i casi in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione in base alle nuove disposizioni, e si raccomanda di prenderne visione.

Per ciascun adempimento sono riportati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

Cordiali saluti



Mario Difino



Valeria Cabiati

Allegato

12Info15

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

## INFORMAZIONI FISCALI 2.11.2012

**12.11.2012** **Trasmissione telematica Mod. 730/2012 integrativo**

Scade il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione Mod. 730/2012 integrativo – relativo al 2011 – da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, ricevuta dai contribuenti entro il 25 ottobre 2012 (vedi *Informazioni fiscali 2.10.2012*).

Tale termine, fissato ordinariamente al 10 novembre, è prorogato al 12 novembre in quanto il termine ordinario cade di domenica. ▲

**15.11.2012** **Comunicazione delle minusvalenze finanziarie superiori a Euro 50.000**

Scade il termine per la comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui all'art. 109, comma 3-*bis*, TUIR di ammontare complessivo superiore a Euro 50.000 derivanti da una o più operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri che non possiedono i requisiti di esenzione previsti dall'art. 87, comma 1, TUIR (c.d. *participation exemption*), prevista dall'art. 5-*quiquies*, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Ai sensi dell'art. 1, Provv. Agenzia Entrate 29 marzo 2007, il contribuente che intende dedurre tali minusvalenze è tenuto a comunicare in forma libera alla Direzione regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale i dati e le notizie previsti dal medesimo provvedimento, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato A/R entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative sono state realizzate.

Trattandosi di termine mobile, il 15 novembre 2012 scade il termine per la comunicazione delle minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2011 da parte dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione in data 1° ottobre 2012.

Si segnala che, in caso di omessa incompleta o infedele comunicazione, l'art.11, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha soppresso la sanzione impropria precedentemente prevista, costituita dall'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate, sostituendola con una sanzione amministrativa pari al 10% delle stesse, con un minimo di Euro 500 e un massimo di Euro 50.000. ▲

**30.11.2012** **II acconto 2012 IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e contributo INPS gestione separata**

Scade il termine per il versamento *senza maggiorazione* del secondo acconto 2012 delle imposte e dei contributi sotto indicati.

## INFORMAZIONI FISCALI 2.11.2012

I versamenti devono essere effettuati mediante Mod. F24 e sono normalmente calcolati con il c.d. *metodo storico*, sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente, come indicato di seguito.

Si ricorda che l' art. 4. c. 2, D.L. n. 69/1989 attribuisce ai contribuenti la facoltà di effettuare i versamenti in acconto con il c.d. *metodo previsionale*, commisurando gli stessi all'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza, ferma restando in caso di insufficiente versamento l'applicazione della sanzione del 30% prevista dall'art. 13, D.Lgs. 471/1997.

**1) Acconto IRPEF e addizionale comunale IRPEF persone fisiche** ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301, L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	4034	2012	IRPEF acc.to

- L'acconto dovuto è pari al **96%** dell'importo indicato nel rigo RN33 (*Differenza*) del Mod. Unico PF 2012
- Se l'importo del rigo RN33 è *pari o inferiore* a € 51,65 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 257,52, esso deve essere versato in unica soluzione **entro il 30 novembre 2012**
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a € 257,52, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% del 99% (pari quindi al 39,6%) entro il 18 giugno (prorogato al 9 luglio) 2012 e **la seconda** (pari al **56,4%** calcolato per differenza 96% - 39,6%) **entro il 30 novembre 2012**

Ai sensi dell'art. 1, D.P.C.M. 21 novembre 2011, il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, dell'imposta dovuta saldo. Pertanto, l'acconto complessivo IRPEF dovuto per l'anno 2012 è ridotto al 96% anziché al 99%.

**N.B.:** Le persone fisiche (soci o familiari) che hanno ottenuto beni in godimento dalle società partecipate ad un prezzo inferiore al valore di mercato sono tenute a versare **entro il 30 novembre 2012** l'importo totale degli acconti dovuti nel 2012 rideterminati per effetto della tassabilità quale reddito diverso dell'importo pari alla differenza tra valore di mercato del bene e il relativo canone corrisposto, così come stabilito dalla disciplina sui beni in godimento a soci o familiari (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2012*). Nel caso di versamento con il c.d. *metodo storico*, ciò implica il ricalcolo della base imponibile 2011, ai fini del calcolo dell'acconto 2012, come se le nuove disposizioni fossero in vigore già nello

## INFORMAZIONI FISCALI 2.11.2012

scorso esercizio. Non sono soggetti all'obbligo di ricalcolo i soci che utilizzano auto aziendali loro assegnate in qualità di dipendenti o di amministratori.

L'eventuale ritardato pagamento del maggior importo del primo acconto - entro e non oltre il termine di versamento del secondo acconto - a seguito del ricalcolo per effetto della disposizione sopra richiamata non è soggetto a sanzioni, ma comporta la corresponsione di interessi nella misura del 4 per cento annuo da versarsi, insieme al secondo acconto, entro il 30 novembre 2012.

## 2) Acconto imposta sostitutiva IRPEF sui canoni di locazione (c.d. *cedolare secca*)

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	1841	2012	Cedolare acc.to

- L'acconto dovuto è pari al **92%** cento dell'imposta dovuta per l'anno 2011
- Se l'importo è pari o inferiore a € 51,65 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è inferiore a € 257,52, esso deve essere versato in unica soluzione **entro il 30 novembre 2012**
- Se l'acconto dovuto è pari o superiore a € 257,52, esso deve essere versato in tre rate, di cui la prima nella misura del 40% del 95% (pari quindi al 38%) entro il 18 giugno (prorogato al 9 luglio) 2012; **la seconda** (pari al **54%** calcolato per differenza 95% - 38% meno 3 per cento per effetto del differimento del versamento di 3 punti percentuali dell'acconto 2012 alla data di versamento del saldo disposto dal DPCM 21 novembre 2011), **entro il 30 novembre 2012** e la terza nella misura del 3 per cento dell'imposta 2011 (per effetto del DPCM 21 novembre 2011), ed entro i limiti di quanto dovuto a saldo per l'anno 2012, entro il 17 giugno 2013, unitamente al saldo.

## 3) Acconto IRAP *persone fisiche e società di persone* (60% del 99%) ai sensi degli artt. 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301, L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3813	2012	IRAP acc.to

- L'acconto dovuto è pari al 99% dell'importo indicato nel rigo IR22 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2012
- Se l'importo del rigo IR22 è *pari o inferiore* a € 51,65 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a € 103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% entro il 18 giugno (prorogato al 9 luglio) 2012 e **la seconda nella misura del 60% entro il 30 novembre 2012**.

## INFORMAZIONI FISCALI 2.11.2012

- 4) **Acconto IRES** (60% del 100%) *soggetti IRES* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2002	2012	IRES acc.to

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo RN17 (*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*) del Mod. Unico SC 2012
- Se l'importo del rigo RN17 è *pari o inferiore* a € 20,66 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a € 103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% (nel termine per il versamento a saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno 2011) e **la seconda nella misura del 60% entro il 30 novembre 2012.**

**N.B.:** Le società che hanno concesso beni in godimento a soci e familiari ad un prezzo inferiore al valore di mercato sono tenute a versare **entro il 30 novembre 2012** l'importo totale degli acconti dovuti nel 2012 rideterminati per effetto dell'indeducibilità dei costi dei beni sostenuti nel 2011 come stabilito dalla relativa normativa (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2012*). Nel caso di versamento con il c.d. *metodo storico*, ciò implica il ricalcolo della base imponibile 2011, ai fini del calcolo dell'acconto 2012, come se le nuove disposizioni fossero in vigore già nello scorso esercizio. Non sono soggetti all'obbligo di ricalcolo i costi delle auto aziendali assegnate ai soci in qualità di dipendenti o di amministratori.

L'eventuale ritardato pagamento del maggior importo del primo acconto - entro e non oltre il termine di versamento del secondo acconto - a seguito del ricalcolo per effetto della disposizione sopra richiamata non è soggetto a sanzioni, ma comporta la corresponsione di interessi nella misura del 4 per cento annuo da versarsi, insieme al secondo acconto, entro il 30 novembre 2012.

- 5) **Acconto IRAP** (60% del 100%) *soggetti IRES* con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai sensi degli artt. 1, L. 97/1977, 4, D.L. 69/1989, 30, D.Lgs. 446/1997, 17, DPR 435/2001 e 1, c. 301 L. 311/2004 (vedi *Informazioni fiscali 24.1.2005*).

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
REGIONI	3813	2012	IRAP acc.to

- L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR22 (*Totale imposta*) del Mod. IRAP 2012

INFORMAZIONI FISCALI 2.11.2012

- Se l'importo del rigo IR22 è *pari o inferiore* a € 20,66 non è dovuto acconto
- Se l'acconto dovuto è *inferiore* a € 103, esso deve essere versato in unica soluzione a novembre
- Se l'acconto dovuto è *pari o superiore* a € 103, esso deve essere versato in due rate, di cui la prima nella misura del 40% (nel termine per il versamento a saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno 2011) e **la seconda nella misura del 60% entro il 30 novembre 2012.**

**N.B.:** Le società che, ai sensi dell'art. 2, comma 36-*quinquies*, D.L. 138/2011 si trovano in uno dei seguenti casi:

- *non sono operative*
- presentano *dichiarazioni in perdita fiscale per tre esercizi consecutivi* (nonostante superino il test dei ricavi)
- presentano *dichiarazioni in perdita fiscale per due esercizi consecutivi e in uno dichiarano un reddito inferiore al minimo,*

sono considerate **società di comodo** e pertanto sono tenuti a versare **entro il 30 novembre 2012** l'importo totale degli acconti rideterminati tenendo anche conto della **maggiorazione dell'aliquota IRES** pari allo 10,5%.

L'eventuale ritardato pagamento del maggior importo del primo acconto - entro e non oltre il termine di versamento del secondo acconto - a seguito del ricalcolo per effetto della disposizione sopra richiamata non è soggetto a sanzioni nel caso in cui la società abbia inviato un'istanza di disapplicazione poi respinta dal fisco. In tale caso, il ritardato versamento comporta la corresponsione di interessi nella misura del 4 per cento annuo da versarsi, insieme al secondo acconto, entro il 30 novembre 2012.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	2019	2012	Maggiorazione IRES

**6) Acconto contributo gestione separata INPS (40% del 100%) lavoratori autonomi** (aliquota 27% se iscritti ad altra cassa o percettori di pensione diretta, ovvero 27,72%) ai sensi dell'art. 2, c. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e dell' art. 22, comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183 (vedi *Informazioni fiscali 5.1.2012 e del 7.2.2012*).

Sezione Mod. F24	Cod. Tributo	Periodo di riferimento		Legenda
INPS	P10	Da 01/2012	A 12/2012	INPS 18% acconto
INPS	PXX	Da 01/2012	A 12/2012	INPS 27,72% acconto

L'acconto deve essere versato in due rate, ciascuna determinata in misura corrispondente al 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dal Mod. Unico PF 2012 relativo all'anno 2011. ▲

<b>30.11.2012</b>	<b>Comunicazione dell'avvenuto versamento contributo AGCM</b>
-------------------	---

Scade il termine per la comunicazione dell'avvenuto versamento del contributo al funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2013, previsto dall'art.10, L. 10 ottobre 1990, n. 287 a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro (vedi *Informazioni fiscali 2.10.2012*).

L'avvenuto versamento deve essere **comunicato all'Autorità** entro e non il **30 novembre 2012** utilizzando esclusivamente apposito modello denominato "*Modulo di comunicazione dell'avvenuto versamento*" disponibile in formato pdf all'indirizzo <http://www.agcm.it/modalita-di-versamento.html> con allegata la ricevuta di versamento.

Inoltre, al medesimo indirizzo è disponibile anche l'"*Allegato al modulo di comunicazione dell'avvenuto versamento*" in formato excel che dovrà essere compilato nel caso si raggiunga la soglia massima della contribuzione per il gruppo di società (per maggiori informazioni vedi FAQ 14 all'indirizzo <http://www.agcm.it/risposte-alle-domande-piu-frequenti.html>).

La comunicazione deve avvenire da parte del legale rappresentante con l'utilizzo di una casella PEC per l'invio. L'indirizzo da utilizzare per la comunicazione è [contributo.agcm@pec.agcm.it](mailto:contributo.agcm@pec.agcm.it).

Si ricorda che le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le successive comunicazioni potranno avvenire tramite PEC anche da parte dell'Autorità. ▲

<b>30.11.2012</b>	<b>Dichiarazione IMU</b>
-------------------	--------------------------

Il 30 novembre 2012 scade il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'*Imposta Municipale Propria* (IMU) per gli immobili da chiunque detenuti, relativamente ai quali l'obbligo dichiarativo è sorto a partire dal 1° gennaio 2012 (vedi *Informazioni fiscali 7.9.2012 e 20.9.2012*).

Il termine, originariamente fissato al 30 settembre, è stato prorogato al 30 novembre ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Con D.M. 30 ottobre 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, che contengono



alcune differenze rispetto alle bozze rese disponibili in precedenza con riferimento ai casi in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione.

**In particolare, è stato confermato che non sono normalmente soggetti all'obbligo di dichiarazione** gli immobili adibiti ad **abitazione principale** nel caso in cui il comune disponga delle relative informazioni tramite le risultanze anagrafiche e fatti salvi alcuni casi particolari espressamente previsti (ad es. in caso di separazione legale).

Invece, **è stato soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU**, previsto dalla precedente bozza di istruzioni, per i seguenti immobili nel caso in cui il comune competente non abbia dichiarato la riduzione dell'aliquota:

- strumentali;
- posseduti da soggetti passivi IRES;
- locati da chiunque posseduti.

Per tali immobili, quindi, **l'obbligo di dichiarazione è previsto solo** nel caso in cui il comune abbia **deliberato la riduzione dell'aliquota**. Si consiglia di contattare il comune per verificare la misura dell'aliquota prevista e l'eventuale, conseguente obbligo dichiarativo.

Per quanto riguarda gli immobili locati, l'obbligo di dichiarazione non è mai previsto, anche nel caso di riduzione dell'aliquota, qualora il relativo contratto di locazione sia stato registrato a decorrere dal 1° luglio 2010. Infatti, a partire da tale data al momento della registrazione devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate anche i relativi dati catastali ai sensi dell'art. 19, commi 15 e 16, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

L'obbligo di dichiarazione viene meno anche nel caso in cui il comune abbia previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifici adempimenti di comunicazione che sostituiscono la dichiarazione in oggetto.

E' stato altresì precisato che la dichiarazione IMU può essere presentata, oltre che con le modalità già in precedenza segnalate ovvero:

- mediante **consegna al comune** sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati e
- a mezzo posta, mediante **raccomandata senza avviso di ricevimento**, in busta chiusa recante la dicitura "*Dichiarazione IMU 20\_ \_*" deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente

anche a mezzo di:

- **posta elettronica certificata** (sempre che sia disponibile l'indirizzo PEC del comune).

Si prega di fare riferimento alla citata circolare *Informazioni fiscali 20.9.2012* per una trattazione più approfondita dell'adempimento in questione.

Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:

[http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU\\_2012\\_mod.pdf](http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf)

[http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU\\_2012\\_istr.pdf](http://www.finanze.gov.it/export/download/Imu/IMU_2012_istr.pdf)

\* \* \*

12Info15

MD/VC

*Le Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

*Le Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.